

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati
Dott. GIUSTI Alberto - Presidente
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere Rel.
Dott. RUSSO Rita Elvira A. - Consigliere
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso regolamento d'ufficio R.G. n. 4020/2025 proposto dal Tribunale di La Spezia con ordinanza 11.12.2025 depositata il 12/02/2025 nel procedimento pendente n. 1745/2024 fra ricorrente con l'avv. e convenuto con l'avv.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

Con provvedimento 11.2.2025 il Tribunale di La Spezia ha sollevato ex art. 47 c.p.c. il conflitto di competenza chiedendo a questa Corte di indicare il giudice competente a conoscere della controversia nel procedimento promosso da nei confronti di finalizzato alla modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento relative alla figlia minore .

Il Tribunale ha premesso che nel giudizio così instaurato (di cui al n. R.G. 1911/2023) si era costituito ritualmente e che all'esito dell'udienza del 27.2.2024 il giudice istruttore aveva assunto i provvedimenti temporanei e urgenti del caso, incaricando quindi i servizi sociali territorialmente competenti per la presa in carico del nucleo e disponendo CTU finalizzata all'accertamento delle competenze genitoriali delle parti; che successivamente erano state depositate le relazioni di aggiornamento dei servizi e la perizia; che in data 23.7.2024 aveva formulato istanza in via d'urgenza, volta alla modifica dei provvedimenti provvisori in essere; il Tribunale di Massa in data 22.10.2024 aveva provveduto su tale istanza e, altresì, dichiarato la propria sopravvenuta carenza di competenza a decidere la controversia (essendo competente il Tribunale della Spezia), così motivando: "... per quanto in precedenza evidenziato, il trasferimento della residenza della ricorrente e della figlia minore in pendenza di giudizio (risalente a meno di un anno, in quanto avvenuto il 13.05.2024, per quanto rappresentato dalla stessa relazione del Servizio Sociale e non implicante necessità di autorizzazione, risultando la madre collocataria della prole, in forza della menzionata ordinanza emessa all'udienza del 27.02.2024) comporta, ex art. 473-bis 11 c.p.c., la sopravvenuta carenza di competenza territoriale del Tribunale adito, anche in virtù della richiesta del Servizio Sociale del Comune di , contenuta in nota datata 18.07.2024, agli atti, di disporre il conferimento dell'incarico allo stesso già attribuito al Servizio Sociale del Comune di ".

in data 12.11.2024 depositava ricorso in riassunzione davanti al Tribunale di La Spezia e nel procedimento così riassunto si costituiva con comparsa dell'11.12.2024; il giudice delegato (cfr. ordinanza del 20.1.2025), previa conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal Tribunale di Massa (e precisazione delle attività da svolgere nell'ambito della presa in carico del nucleo a cura dei servizi sociali di e del consultorio territorialmente competenti, in sinergia con i servizi competenti per il luogo di residenza di , cioè), faceva precisare alle parti le conclusioni in punto competenza (su questione già sollevata d'ufficio).

Ciò premesso il Tribunale di La Spezia ha rilevato che in base all' art. 473-bis.47 e all'art. 473-bis.11 c.p.c. con il D.Lgs. 149/2022, che recepisce quanto indicato sul punto dalla relativa legge delega (cfr. art. 1, comma 23, lett. d, L. n. 206 del 2021), il criterio di competenza per territorio prevalente da utilizzare nella materia è quello della residenza abituale del minore, corrispondente "al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento".

Ha osservato che non assumeva rilievo il riferimento alla valenza rebus sic stantibus dei provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale e al suo esercizio; ciò che concerneva la stabilità delle statuizioni assunte, riesaminabili in caso di sopravvenienze verificatisi successivamente alla definizione del giudizio e non i presupposti processuali dell'azione, come è la competenza, né sopravvenienze intervenute in pendenza del giudizio (quest'ultime al più rilevanti ai fini della conservazione della competenza originariamente assente, ma non per escludere la competenza riscontrata come sussistente in base alla situazione di fatto esistente al momento della domanda).

Il Tribunale, quindi, ha sostenuto che l'autorità giudiziaria competente andava individuata nel Tribunale di Massa, luogo dove risiedeva la minore al momento del deposito del ricorso introduttivo da parte di , essendo di contro irrilevante il successivo trasferimento in corso causa della stessa in L'ufficio della Procura generale non ha formulato conclusioni al riguardo.

Considerato che:

Preliminarmente il Collegio rileva che nel caso in esame non può ritenersi violato l'obbligo di intervento del Pubblico Ministero per il mancato deposito di conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c., atteso che, l'osservanza di detto obbligo si realizza con la mera comunicazione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero.

È, infatti, sufficiente che quest'ultimo sia posto nelle condizioni di esercitare le proprie prerogative processuali, mentre l'effettivo esercizio delle stesse - attraverso la partecipazione al giudizio e la formulazione di conclusioni - è rimesso alla sua valutazione.

In relazione alla questione veicolata con il presente regolamento di competenza giova ricordare che l'art. 473-bis.47 c.p.c., applicabile al presente procedimento (incardinato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022), stabilisce quanto segue: "Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il Tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori...omissis."

L'art. 473-bis.11 c.p.c. prevede, poi, che "Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo."

La norma recepisce appieno quanto la legge delega indicava sul punto (art. 1, comma 23, lett. d, L. n. 206 del 2021), nella parte in cui stabiliva che il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale avrebbero dovuto prevedere norme volte a "procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento...omissis".

Nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 149 del 2022 è precisato che il primo comma dell'articolo 47 bis.11 c.p.c. indica, come criterio generale, che tutti i procedimenti in cui debbano essere assunti provvedimenti a tutela del minore spettino alla competenza del Tribunale nel cui circondario il minore abbia la residenza

abituale, con la precisazione che la norma costituisce espressione dei principi sovranazionali e di quelli espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

Nella stessa relazione si legge, poi, che "Per non frustrare lo spirito della norma e per disincentivare trasferimenti attuativi di forme di "forum shopping", è previsto che, in caso di trasferimento non autorizzato della residenza del minore, permanga la competenza del Tribunale del precedente luogo di residenza, qualora il ricorso sia depositato entro l'anno. La fissazione di un termine, decorso il quale la competenza spetta al giudice del nuovo luogo di residenza del minore pure in presenza di trasferimenti non autorizzati, risponde alla necessità di superare alcune incertezze interpretative (Cass., ord. 20 ottobre 2015 n. 21285) ed è espressione dei principi generali della normativa sovranazionale (art. 9 Reg. UE 1111/19 e art. 7 conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101).

Nell'art. 473-bis.11 c.p.c. manca il richiamo ad una definizione esplicita del criterio di residenza abituale, che invece trovava chiara indicazione nella legge delega (come il "luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda"), ma tale definizione può essere utilizzata come criterio interpretativo dell'art. 473-bis.11 c.p.c., peraltro del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità maturata sul punto nella vigenza della precedente disciplina.

Come evidenziato da questa Corte, infatti, la nozione di "residenza abituale" implica una valutazione di fatto, in relazione alla quale è possibile rinvenire una pluralità di indicatori da valutarsi, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare il luogo che costituisce uno stabile centro di vita ed interessi del minore e, con esso, il giudice più vicino a tale luogo, in modo tale da semplificare l'accesso alla giustizia e favorire una tutela effettiva ed efficace a salvaguardia del primario interesse del bambino.

Con riferimento al caso in cui vi sia stato un recente trasferimento del minore prima della proposizione della domanda, questa Corte (ordinanza n. 27358 del 17/11/2017), ha sottolineato che, nell'individuare il luogo di residenza del minore, non assumono in sé rilievo la residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, atteso che nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina della competenza territoriale (cfr. Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15835 del 07/06/2021 ; Cass., Sez. 6-1, n. 18270 del 16/09/2016).

Lo stesso principio è stato affermato in tema di procedimenti de responsabilitate, in relazione ai quali questa stessa Corte ha più volte ritenuto che, in tali procedimenti, il principio della perpetuatio competentiae, in forza del quale la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive, prevale, per esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, su quello di "prossimità", ove il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello stesso richiesto con l'istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura, senza che rilevi una successiva variazione (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32678 del 24/11/2023).

L'applicazione dei principi sin qui illustrati comporta l'affermazione della competenza del Tribunale di Massa Carrara. Al momento del deposito del ricorso di modifica la minore risiedeva a a nulla rilevando il trasferimento in avvenuto per volontà della madre con cui la predetta minore convive nelle more del giudizio.

La competenza territoriale in forza del principio della "perpetuatio iurisdictionis" rimane ferma competenza territoriale, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento da parte del genitore con cui egli convive.

Il criterio della prossimità oggi, come su detto, ha trovato una espressa ricognizione normativa nella formulazione dell'art. 473-bis. 11 c.p.c. applicabile dal 28 febbraio 2023.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte va dichiarata la competenza del Tribunale di Massa a decidere in merito al procedimento promosso da nei confronti di avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese essendo stato il ricorso promosso d'ufficio e in assenza di attività difensiva delle parti.

P.Q.M.

Sul conflitto di competenza la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Massa Carrara.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025.

Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2025.